



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI

(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051)

peo: caee046004@istruzione.it - pec: caee046004@pec.istruzione.it

sito web: www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it

Circ. n. 195

Guspini, 06/02/2022

A tutto il personale in servizio

Alla Dsga

Al RLS

Alla RSU

Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria

Alle classi e sezioni con provvedimenti di sorveglianza e quarantena in corso

LORO SEDI

Al Sito sez. New

e Amministrazione trasparente_ Interventi straordinari e di emergenza

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014)(GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)

Come è noto il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio scorso **ha dato il via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo**. Le norme approvate sono entrate in vigore con l'uscita in Gazzetta Ufficiale in data 5/02/2022. Si rinvia al testo consultabile al seguente link [Gazzetta Ufficiale](#)

Di seguito la sintesi delle misure per gli alunni:

Scuola dell'infanzia

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.

È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività

In caso di comparsa di sintomi, è **obbligatorio** effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Si precisa che in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione l'attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

Ciò avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è **obbligatorio** effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Si precisa che in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Disposizioni con cinque o più casi di positività nella stessa classe

L'accertamento del quinto caso di positività si effettua quando lo stesso si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Pertanto, a seguito dell'accertamento del quinto caso **i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.**

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, **si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo.** Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Per il personale

Per il personale scolastico è confermata l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che testualmente recita:

7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Sia nelle scuole dell'infanzia che primaria della nostra istituzione scolastica resta fermo, in ogni caso, il **divieto per chiunque, di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 e l'obbligo per i lavoratori e per gli alunni (per tramite dei rispettivi genitori/esercanti la potestà genitoriale) di comunicare alla scrivente situazioni di positività al covid.**

RIDEFINIZIONE DELLE MISURE adottate ai sensi della precedente normativa (articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 come riportate nella circolare n. 155 Guspini, 08/01/2022)

Poiché sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 5 le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4, le stesse sono ridefinite in funzione di quanto disposto dalla vigente recente normativa.

Pertanto **per le classi 1 A Satta tp, 1 A del Rodari, 3 A del Rodari e 5 A del Deledda** sottoposte alle precedenti misure della frequenza in presenza subordinata all'effettuazione del T0 e del T5, si applica la seguente ridefinizione delle misure:

frequenza in presenza con obbligo di utilizzo di mascherina FFp2 per gli alunni e il personale docente, per dieci giorni a far data dal giorno del contatto.

In caso di comparsa di sintomi, è **obbligatorio** effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Per gli alunni della sezione A del Collodi e della 4 A del Satta che hanno già ricevuto provvedimenti di quarantena o sono in attesa di riceverli, i provvedimenti della scrivente sono così ridefiniti, ma necessitano di essere rideterminati anche dall'ATS in merito alla misura sanitaria della quarantena non di competenza della scrivente:

Per gli alunni della sezione A del Collodi:

frequenza in presenza con obbligo di utilizzo di mascherina FFp2 per il personale docente, per dieci giorni a far data dal giorno del contatto.

In caso di comparsa di sintomi, è **obbligatorio** effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Per la classe 4 A del Satta tp:

frequenza in presenza con obbligo di utilizzo di mascherina FFp2 per gli alunni e il personale docente, per dieci giorni a far data dal giorno del contatto.

In caso di comparsa di sintomi, è **obbligatorio** effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Consapevole delle difficoltà applicative e della confusione causate dalla continua evoluzione della normativa sulla gestione dei casi covid a scuola, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità, contando sulla Vostra, ancor più in questo momento, indispensabile collaborazione, per poter affrontare insieme, con spirito costruttivo e nell'interesse esclusivo del benessere degli alunni e dei lavoratori, questo ancor difficile momento caratterizzato dalla pandemia.

Cordialmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Annalisa Piccioni

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse